



Il Direttore generale

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul

FEAMP e disposizioni generali su tali Fondi per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espone nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

CONSIDERATA la Raccomandazione del 22/4/2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani;

VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – CCI 2014IT05M9OP001 approvato con Decisione C(2014) 4969 dell'11 luglio;

VISTA la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4 - 9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

CONSIDERATO che il progetto CiD 1.0 rappresenta una best practice in materia di partnership pubblico-privato per la diffusione delle competenze digitali;

VISTA la nota prot. ANPAL n. 0016001 del 15 dicembre 2017, con cui ANPAL chiede a Unioncamere - sulla base dell'esperienza maturata e in ragione dell'introduzione delle nuove schede di misura previste per il PON IOG - di presentare una proposta progettuale per la seconda edizione del progetto "Crescere in digitale", relativa al triennio 2018-2020;

CONSIDERATO il progetto "Crescere in digitale 2.0" – GIFTED: Giovani per le imprese attraverso Formazione e Tirocini sull'Economia Digitale, presentato da Unioncamere il 6 febbraio 2018 nota nostro protocollo n. 1576 del 06/02/2018, il quale, esaminato da ANPAL, risulta confacente allo scopo e correttamente formulato;

VISTA la Convenzione per l'attuazione del Progetto "Crescere in Digitale" II seconda edizione 2018-2020 registrata nel Registro Atti Negoziati registrazione 0000057 in data 12 marzo 2018;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" - CCI 2014IT05M9OP001;

DECRETA

ARTICOLO 1 – Approvazione

E' approvata la Convenzione, registrata nel Registro Atti Negoziati registrazione 0000057 in data 12 marzo 2018, tra l'ANPAL e Unioncamere ed il relativo progetto, parte integrante della stessa.

ARTICOLO 2 – Impegno

Per la realizzazione del progetto "Crescere in digitale 2.0" – GIFTED: Giovani per le imprese attraverso Formazione e Tirocini sull'Economia Digitale II edizione relativa al

triennio 2018-2020” è impegnato un importo complessivo di Euro 19.899.142,19 (diciannovemilioniottocentonovantanovemilacentotrentadue/19) sul Programma Operativo Nazionale IOG “Iniziativa Occupazione Giovani”, come da piano finanziario di seguito riportato:

FASE	Soggetto Incaricato	Target Neet	Misura	Parametro costo	Ore	Mesi	Aule	Rendicontazione	Costo totale
FORMAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TEST VALUTAZIONE	UNIONCAMERE/GOOGLE	14.000	-	-	50			-	-
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI GRUPPO	UNIONCAMERE	10.000	2A	€ 146,25 ora corso / € 0,80 ora allievo	2		250	Costi standard	€ 89.125,00
FORMAZIONE SPECIALISTICA INDIVIDUALE	UNIONCAMERE	10.000	2A	€ 40,00/ora	3			Costi standard	€ 1.200.000,00
TIROCINIO - INDENNITA' TIROCINIO	NEET	5.000	5	€ 500,00/mese	-	6		Costi standard	€ 15.000.000,00
TIROCINIO - REMUNERAZIONE ENTE PROMOTORE: PREMIALITÀ	ENTE PROMOTORE = UNIONCAMERE	4.400	5	€ 420,00				Costi standard	€ 1.848.000,00
TIROCINIO - REMUNERAZIONE ENTE PROMOTORE: ACCOMPAGNAMENTO	ENTE PROMOTORE = UNIONCAMERE	600	5	€ 1.700,00				Costi standard	€ 1.020.000,00
TIROCINIO – MOBILITÀ GEOGRAFICA TRASNAZIONALE	NEET	100	5 BIS	€ 5.020,17				Costi standard	€ 502.017,19
FORMAZIONE - ASSUNZIONE E FORMAZIONE	UNIONCAMERE	150	2C	€ 40,00/ora	40			Costi standard	€ 240.000,00
Totale fabbisogno finanziario - PON IOG									€ 19.899.142,19

ARTICOLO 3 – Programmazione e realizzazione delle attività

Nel triennio 2018 - 2020, Unioncamere in partenariato con Google e le altre strutture coinvolte collegate ad Unioncamere (Si.Camera, Università telematica “Universitas Mercatorum”, Fondazione Guglielmo Tagliacarne, Camere di Commercio) realizzeranno le seguenti attività, conformandosi alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento:

- aggiornamento e integrazione percorso formativo online;
- individuazione profilo e selezione;
- elaborazione percorsi formativi;
- formazione MOOC e somministrazione test di valutazione;
- laboratori di gruppo (in media 250 aula per ogni anno);
- tirocini;
- formazione post-assunzione per i NEET ai quali sarà attivato un contratto di lavoro nei 120 giorni dalla fine del tirocinio, così da sostenere ancor di più un

inserimento lavorativo “stabile” per i giovani che hanno aderito a Crescere in Digitale (scheda 2C “Assunzione e Formazione”).

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese rendicontate a costi standard secondo quanto previsto dalla metodologia per il calcolo delle Unità Costi Standard e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016 e ss.mm.ii.

Le spese devono essere rendicontate entro il 30/06 dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile al fine di consentire all'Anpal di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt. 112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'articolo 84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

L'Anpal attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

Unioncamere si impegna a presentare, entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, il piano operativo annuale in cui verranno dettagliate le modalità di attuazione e i rilasci/output di progetto con riferimento ad ogni singola annualità.

ARTICOLO 4 - Delega di attività

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Unioncamere è tenuta ad osservare le norme comunitarie e, ove compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento e quanto specificamente previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.

ARTICOLO 5 - Rimodulazioni del Progetto

Unioncamere, in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui al precedente articolo, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 4 (realizzazione delle attività) per la rendicontazione delle spese, improrogabilmente stabilito per ciascuna annualità al 30 giugno dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Tutte le rimodulazioni del progetto, suddivise per fase, ivi comprese quelle dell'affidamento di attività a terzi, devono essere espressamente autorizzate dall'ANPAL.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di Unioncamere, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

ARTICOLO 6 – Erogazione del contributo

L'ANPAL provvederà ad erogare per ciascuna annualità il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito specificate:

- una quota pari al 20% dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, erogata a richiesta di Unioncamere condizionatamente all'avvio delle attività formative;
- i pagamenti successivi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Unioncamere, successivamente all'approvazione delle spese avvenuta a seguito del controllo on desk dell'Autorità di Gestione al netto della quota di anticipo già corrisposta. In nessun caso il totale degli importi erogati sul progetto potrà superare il 90% del contributo previsto per ciascuna annualità, ai sensi dell'art.130 Reg. 1303/2013;
- a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, sia on desk sia in loco, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla trasmissione ad Unioncamere della notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo, Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL, con cadenza almeno trimestrale, domande di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31/10/2016 e ss.mm.ii, dal Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG e da quanto previsto dalle schede di misura del PON IOG.

Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo SIGMA^{Giovani}.

ARTICOLO 7 – Rendicontazione delle spese

Tutte le spese del progetto saranno rendicontate a costi standard, come previsto dalle

schede di misura del PON IOG corrispondenti alle fasi di progetto e dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31/10/2016 e ss.mm.ii:

- Laboratori di gruppo: le spese saranno rendicontate sulla base di quanto previsto dalla scheda di misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” con i seguenti parametri di costo: 146,25 euro ora/corso e 0,80 euro ora/allievo;
- Tirocini:
 - ai tirocinanti è corrisposta un’ indennità di partecipazione fino a 500 € mensili per la durata massima di sei mesi (per i disabili e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 il periodo è di 12 mesi)
 - ad Unioncamere e le altre strutture coinvolte collegate ad Unioncamere individuate nell’articolo 4, in qualità di enti promotori dei tirocini, è corrisposta una remunerazione a costi standard (il 50% da erogare a metà percorso e il restante 50% a completamento del periodo di tirocinio) così come previsto dalla scheda descrittiva della misura 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”;
 - indennità al giovane per i tirocini in mobilità transnazionale: si prevede un rimborso per la mobilità geografica così come previsto nella scheda 5 bis del PON IOG e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione Europea del 31/10/2016.
- Formazione e assunzione: le spese saranno rendicontate sulla base di quanto previsto dalla scheda di misura 2 C “Assunzione e Formazione” il parametro di costo per le attività formative individuali o individualizzate è € 40,00/h così come previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31/10/2016 e ss.mm.ii.. E’ previsto un tetto massimo di € 4.000 per giovane.

Unioncamere si occuperà della rendicontazione delle spese ad Anpal, sul sistema informativo SIGMAGiovani, previa acquisizione e messa a disposizione degli altri attori coinvolti, dell’intera documentazione di attuazione per le fasi/attività di competenza.

ANPAL non assume alcun impegno diretto o indiretto nei confronti delle le altre strutture coinvolte collegate ad Unioncamere (individuate nell’articolo 3) che parteciperanno operativamente alle attività di progetto per conto di quest'ultima.

Con cadenza trimestrale, Unioncamere dovrà trasmettere anche una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività comprendente anche le informazioni sulle

procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare la virtuosità dell'utilizzo delle risorse comunitarie in quanto a qualità ed efficacia della spesa.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese relative alle attività realizzate sarà comunque subordinato all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo articolo 8.

ARTICOLO 8 – Verifiche e chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, l'ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Agenzia procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 9 – Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto stabilito dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016, nonché da ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'articolo 140 del Reg.n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 10 - Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, Unioncamere dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento al fine di poter consentire in ogni momento la definizione delle disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà altresì consentire di poter dimostrare il metodo di ripartizione congrua dei costi indiretti e di funzionamento, tra le diverse attività svolte. A tal fine Unioncamere dovrà predisporre gli atti necessari per verificare l'effettività della spesa sostenuta.

ARTICOLO 11 – Irregolarità

Unioncamere si impegna a segnalare tempestivamente all'Agenzia eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'Agenzia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 12 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto “Crescere in Digitale II edizione 2018 -2020”, Unioncamere dovrà fornire all’Autorità di Gestione:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMAGiovani, sui risultati, sugli effetti prodotti e sui giovani raggiunti per la valorizzazione degli indicatori del Programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di progetto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 13 – Comunicazioni ufficiali di Progetto

Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare Unioncamere dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili da ANPAL.

Unioncamere accetta che tutte le disposizioni di interesse generale, di emanazione ministeriale, siano comunicate attraverso il sito <http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx> e si impegna espressamente a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informato.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate ad ANPAL e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

ARTICOLO 14 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

ANPAL e Unioncamere si impegnano a effettuare il trattamento delle informazioni, nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30.giugno 2003, n.196, e secondo il dettato del Codice Italiano delle statistiche Ufficiali pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010, n. 240. L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da Unioncamere nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

ARTICOLO 15 – Rispetto dei principi orizzontali

Unioncamere si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività del progetto.

Unioncamere è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Unioncamere si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 16 - Divieto di doppio finanziamento

Unioncamere garantisce che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)